



PROCEDURA PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Data di emissione: 11.12.2023

Approvazione: Amministratore Unico **DETERMINAZIONE N. 224/23**



INDICE

PREMESSA	Errore. Il segnalibro non è definito.
DEFINIZIONI	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1 PRINCIPI GENERALI	6
2 SEGNALAZIONI INTERNE: DISCIPLINA E GESTIONE	6
2.1 OGGETTO	6
2.2 PIATTAFORMA WEB	7
2.3 CANALI INTERNI ALTERNATIVI	8
2.4 PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	9
2.4.1 PRESA IN CARICO DELLE SEGNALAZIONI	9
2.4.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	10
2.4.3 FASE ISTRUTTORIA	11
2.4.4 DECISIONE	11
2.5 RESPONSABILE DEL SISTEMA	11
2.5.1 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA	11
2.5.2 REPORTING	11
2.5.3 INFORMATIVA AL SEGNALATO	12
3 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	12
4 DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA	13
5 TUTELE RICONOSCIUTE	13
6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	14
7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY	15
8 SUPPORTO E ASSISTENZA	16
9 TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	16



PREMESSA

Lo scopo della presente Procedura adottata dal **Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria** (di seguito "3A PTA") è quello di illustrare i principi applicabili al processo di gestione delle segnalazioni nonché le modalità di invio delle stesse ed infine le misure poste a tutela dei segnalanti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ed in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") adottato da 3A PTA ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

DEFINIZIONI

Canali di Segnalazione Interna	I seguenti Canali di Segnalazione Interna di 3A PTA facilitano l'afflusso di segnalazioni ed informazioni: <ul style="list-style-type: none">• il "Canale informativo dedicato" - la piattaforma digitale di 3A PTA attraverso la quale sono inoltrate le Segnalazioni Interne, accessibile attraverso l'indirizzo https://parco3a.segnalazioni.net• i Canali Interni Alternativi:<ul style="list-style-type: none">– indirizzo dedicato di posta elettronica: trasparenza@parco3a.org;– posta ordinaria indirizzata a "RPCT, 3A PTA, FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI (PG)";– richiesta di incontro diretto con il Responsabile del Sistema.
Canale di Segnalazione Esterna (o Canale ANAC)	Il canale web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la ricezione delle Segnalazioni, accessibile presso l'indirizzo web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing .
Contesto Lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a favore di 3A PTA, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione.
Divulgazione Pubblica	Il rendere di pubblico dominio le Informazioni sulle Violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo.
Informazioni sulle Violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel Contesto Lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
Procedura	Indica la presente Procedura.
Riscontro	Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.



Responsabile del Sistema	Il soggetto interno, autonomo e specificamente formato a cui è affidata la gestione dei Canali di Segnalazione Interna, identificato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ¹ .
Ritorsione o atti ritorsivi	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalante	I soggetti interni ed esterni a 3A PTA che effettuano una Segnalazione, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori dipendenti (qualunque sia la tipologia contrattuale, ad esempio, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; • i soggetti in periodo di prova o in fase di colloquio; • i tirocinanti e i volontari, retribuiti e non; • gli ex dipendenti; • gli azionisti e i membri degli organi sociali, tra cui le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto; • i fornitori di beni e servizi; • i liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori e i partner.
Segnalato/Persona Coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, ovvero nella Divulgazione Pubblica o nella denuncia, come persona a cui viene attribuita la Violazione, o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.
Segnalazione (Interna o Esterna)	Segnalazione Interna - Comunicazione orale o scritta delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione Interna. Segnalazione Esterna - Comunicazione orale o scritta delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale istituito dall’ANAC.
Seguito	L’azione intrapresa dal Responsabile del Sistema per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

¹ Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 24/2023, i soggetti del settore pubblico (tra cui rientrano espressamente le società in house ex art. 2, comma 1, lett. p) cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), di cui all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.



Violazioni	<p>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità di 3A PTA:</p> <ul style="list-style-type: none">• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;• condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;• violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico o di altre disposizioni interne adottate da 3A PTA;• comportamenti illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali in materia di: appalti pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad esempio, in materia di I.V.A.);• atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione (ad es. in materia di concorrenza).
-------------------	--

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.;
2. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
3. Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (il c.d. "**Decreto Whistleblowing**");
4. *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.



1 PRINCIPI GENERALI

Il funzionamento dei Canali di Segnalazione Interna si basa sui seguenti principi:

- a. **Dovere di segnalare condotte illecite:** i Segnalanti hanno il dovere di segnalare le Violazioni di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.
- b. **Divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso il Segnalante:** i Segnalanti sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.
- c. **Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni:** 3A PTA garantisce che, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la confidenzialità dell'identità del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni in ogni fase del processo di Segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge. Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di Ritorsione. In particolare, qualora vengano violate le misure di tutela del Segnalante, potranno essere intraprese iniziative a carattere disciplinare per la tutela di 3A PTA e del Segnalante.
- d. **Tutela del Segnalato:** i Segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, che alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.
- e. **Tutela dell'integrità delle Segnalazioni:** i Canali di Segnalazione Interna garantiscono che nessuna Segnalazione possa essere cancellata e/o alterata.

I principi sopraelencati trovano applicazione – a cura delle relative Autorità e soggetti competenti – anche in caso di Segnalazione Esterna, Divulgazione Pubblica e denuncia.

2 SEGNALAZIONI INTERNE: DISCIPLINA E GESTIONE

2.1 OGGETTO

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto le Informazioni sulle Violazioni.

Quanto ai contenuti, al fine di agevolare le attività di verifica, si suggerisce di inserire nelle Segnalazioni:

- una descrizione chiara e completa dei fatti (circostanze, tempo, luogo) oggetto della Segnalazione e delle Persone Coinvolte (generalità o altri elementi idonei all'identificazione dei potenziali responsabili e possibili testimoni);
- ove possibile, eventuale documentazione a supporto delle Informazioni sulle Violazioni.

Anche quando anonime, le Segnalazioni non possono in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. Le disposizioni della presente Procedura, infatti, non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.



È vietato effettuare Segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate con dolo a fini diffamatori; in caso di Segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie, potranno essere intraprese iniziative a carattere disciplinare per la tutela di 3A PTA e del Segnalato (cfr. sez. 6, “Sistema Disciplinare”).

Il principale canale per le Segnalazioni Interne è costituito dalla Piattaforma Web (cfr. sez. 2.2).

3A PTA ha, altresì, i Canali Interni Alternativi (cfr. sez. 2.3 infra).

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono specificamente formati in ordine al funzionamento dei Canali di Segnalazione Interna adottati da 3A PTA.

2.2 PIATTAFORMA WEB

Le Segnalazioni possono essere inviate attraverso la Piattaforma – in quanto appositamente studiata per garantire facilità di utilizzo, anonimato, confidenzialità e riservatezza e ciò, quindi, anche per la migliore protezione dei Segnalanti – accessibile da qualsiasi pc, tablet o smartphone (sia privati che aziendali).

Si accede alla Piattaforma dall'apposito link <https://parco3a.segnalazioni.net>

2.2.1 Modalità di segnalazione (con registrazione o senza registrazione degli utenti segnalatori)

Attraverso l'area pubblica del software è possibile inviare segnalazioni attraverso diverse modalità: in primis, è possibile consentire agli utenti esterni di effettuare le segnalazioni facendo una registrazione preliminare, oppure senza effettuare alcuna registrazione, oppure attraverso entrambe le modalità.

2.2.1.1 Segnalazioni con registrazione

Questa modalità prevede la registrazione di un account dal quale l'utente può inviare la segnalazione. La registrazione obbliga l'utente a identificarsi. I dati del segnalante sono separati dalla segnalazione e vengono nascosti; saranno visualizzabili solo al responsabile tramite apposita procedura di sicurezza.

Attivato

Disattivato

2.2.1.2 Upload documento di riconoscimento in registrazione

In fase di registrazione è obbligatorio indicare nome e cognome; inoltre, qualora si ritenga opportuno, è possibile chiedere che l'utente carichi obbligatoriamente la copia del proprio documento di riconoscimento.

Richiesto

Non richiesto

2.2.2 Segnalazione senza registrazione

Questa modalità consente l'invio di una segnalazione senza creare un account. Il modulo della segnalazione contiene i campi per indicare il nome e il cognome. Tali campi non sono obbligatori, pertanto la segnalazione



fatta con questa modalità può essere inviata in modalità anonima o meno, in base alla scelta dell'utente. I dati del segnalante, se indicati, vengono nascosti e saranno visualizzabili solo al responsabile tramite un'apposita procedura di sicurezza.

- Attivare
- Non attivare

2.2.3 Segnalazione vocale

Oltre alla segnalazione scritta, è possibile attivare la modalità di segnalazione tramite registrazione di un messaggio audio al quale verrà applicata una distorsione della voce.

- Attivare
- Non attivare

2.2.4 Notifiche al segnalante

Il sistema può trasmettere delle email di notifica al segnalante, al verificarsi di alcuni eventi (invio segnalazione, ricezione nuovo messaggio), al fine di agevolare l'utente nel seguire lo sviluppo della segnalazione.

- Attivare
- Non attivare

Il Segnalante deve controllare periodicamente la Piattaforma per verificare se vi sono richieste di chiarimenti. Qualsiasi richiesta di integrazioni o chiarimenti sarà trasmessa al Segnalante entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della Segnalazione.

2.3 CANALI INTERNI ALTERNATIVI

I Segnalanti possono ricorrere ai Canali Interni Alternativi:

- indirizzo dedicato di posta elettronica: trasparenza@parco3a.org;
- posta ordinaria indirizzata a "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), 3A PTA, FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI (PG)";
- richiesta di incontro diretto con il Responsabile del Sistema.

3A PTA, tuttavia, invita tutti i destinatari della presente Procedura ad utilizzare la Piattaforma web, salvo che per ragioni di carattere tecnico non sia possibile accedervi, poiché:

- l'uso dei Canali Interni Alternativi non può garantire il medesimo livello di protezione dei Segnalanti e di efficienza nella gestione delle Segnalazioni;



- in caso di Segnalazione anonima, l'uso della Piattaforma consente di chiedere chiarimenti al Segnalante pur mantenendo l'anonimato.

Si raccomanda ai Segnalanti che utilizzano modalità diverse dalla Piattaforma web di indicare chiaramente che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali Ritorsioni subite in ragione della Segnalazione.

2.4 PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

In caso di Segnalazione Interna, le attività che vengono espletate dal Responsabile del Sistema e possono essere riassunte come segue:

- rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante con la possibilità – laddove necessario – di richiedere eventuali integrazioni;
- dare diligente seguito alla Segnalazione ricevuta;
- fornire un riscontro alla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sui Canali Interni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni.

2.4.1 Presa in carico delle Segnalazioni

Come segnalato al punto 2.2 e seguenti sono attive tutte le modalità di segnalazione, prevedendo la possibilità di Registrazione o meno dell'utenza.

Se l'utente è REGISTRATO o ha indicato l'indirizzo email come UTENTE NON REGISTRATO, riceverà una notifica via email nel caso in cui il Responsabile voglia chiederti ulteriori informazioni o chiarimenti. È possibile accedere periodicamente alla segnalazione per verificare direttamente se sussistono delle richieste o semplicemente per consultare lo stato di lavorazione. Per motivi di riservatezza non sarà possibile utilizzare un indirizzo di posta aziendale.

Se la Segnalazione viene effettuata mediante la linea telefonica o il sistema di messaggistica vocale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, viene documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se il Segnalante desidera effettuare la Segnalazione tramite un incontro diretto con il Responsabile del Sistema, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, viene documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso in cui la Segnalazione è trasmessa mediante i Canali Interni Alternativi e l'avviso di ricezione non sia contestuale all'inoltro della Segnalazione, l'avviso dell'avvenuta ricezione deve essere comunicato al Segnalante entro 7 giorni dal ricevimento.



Ove una Segnalazione venga presentata attraverso canali diversi dalla Piattaforma web o dai Canali Interni Alternativi e sia chiara o desumibile la volontà del Segnalante di effettuare una Segnalazione ai sensi della presente Procedura, il destinatario deve trasmettere la Segnalazione al Responsabile del Sistema entro 7 giorni dalla ricezione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

2.4.2 Valutazione preliminare della Segnalazione

Il Responsabile effettua una valutazione preliminare della Segnalazione al fine di verificare se vi sono i requisiti per accordare al Segnalante le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 e avviare l'istruttoria. In particolare, se:

- il soggetto che effettua la Segnalazione rientra tra i Segnalanti;
- le Informazioni sulla Violazione rientrano tra quelle che possono essere oggetto delle Segnalazioni;
- è manifestatamente assente la lesione dell'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- è manifestatamente infondata la Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- le Informazioni sulla Violazione hanno un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero sono corredate da documentazione non appropriati o pertinente o vi è una carenza di dati che costituiscono elementi essenziali per la Segnalazione.

Il Responsabile del Sistema può ignorare e non gestire immediatamente le Segnalazioni che risultino palesemente infondate, strumentali o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente Procedura.

Se, all'esito della valutazione preliminare, il Responsabile del Sistema ritiene che la Segnalazione sia corredata da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza, procede a registrarne la ricezione e, entro 7 giorni da quest'ultima, a:

- rilasciare al Segnalante l'avviso di ricezione;
- proteggerne e limitarne l'accesso rispetto a terzi;
- avviare l'istruttoria del caso, chiedendo – ove necessario – integrazioni al Segnalante, tenuto conto che entro 3 mesi dall'avviso di ricezione il Responsabile è obbligato a dare riscontro alla Segnalazione;
- notificare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza delle Segnalazioni pervenute, qualora rilevanti ex D.lgs.231/01 o violazioni Mog.

Qualora la Segnalazione, pur non palesemente infondata, strumentale o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente Procedura, risulti non sufficientemente dettagliata, il Responsabile del Sistema formula entro 15 giorni le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante.

Effettuata tale prima valutazione, e ottenuti i chiarimenti ritenuti opportuni, il Responsabile del Sistema:

- procede all'archiviazione delle Segnalazioni che, a seguito dell'esame preliminare, risultino prive di fondamento e/o non adeguatamente documentate, nonostante i chiarimenti ottenuti, motivando l'archiviazione;
oppure
- procede alla fase istruttoria per le Segnalazioni che, a seguito della verifica preliminare, siano risultate ragionevolmente fondate e supportate da elementi sufficienti per procedere con tale fase.



2.4.3 Fase istruttoria

Conseguentemente alla valutazione positiva, la fase istruttoria viene svolta dal Responsabile del Sistema.

Nel corso dell'istruttoria, il Responsabile di Sistema può richiedere ulteriori approfondimenti e/o informazioni al Segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Nel caso in cui il Responsabile del Sistema dovesse avere bisogno di competenze tecniche particolari richieste dal caso di specie, possono avvalersi di consulenze indipendenti esterne, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Nel caso in cui sia necessario comunicare i dati personali del Segnalante a terzi (ad esempio, consulenti appositamente incaricati per gestire l'istruttoria o altre funzioni interne), il Responsabile del Sistema chiede al Segnalante di fornire esplicito consenso alla comunicazione a terzi, motivando la richiesta ed esplicitando i soggetti a cui verranno comunicati i dati del Segnalante ed il contenuto della Segnalazione.

Il consenso o il diniego del Segnalante sono gestiti con modalità tracciabili.

2.4.4 Decisione

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il Responsabile del Sistema, redige una relazione con il proprio parere e giunge ad una decisione, individuando le eventuali misure disciplinari e le possibili azioni correttive da adottare in relazione alla Segnalazione.

La decisione deve pervenire entro 3 mesi dalla ricezione della Segnalazione.

Entro il medesimo termine di 3 mesi il Responsabile del Sistema deve comunicare al Segnalante le informazioni relative all'esito delle indagini e alle eventuali misure adottate.

2.5 RESPONSABILE DEL SISTEMA

2.5.1 Compiti del Responsabile del Sistema

È cura del Responsabile del Sistema, al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi della gestione delle Segnalazioni, assicurare:

- la tracciabilità delle Segnalazioni;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica. In particolare:
 - ogni documento cartaceo riferito alla Segnalazione sarà conservato dal Responsabile del Sistema in armadio chiuso;
 - la pratica relativa alla Segnalazione sarà conservata per il tempo strettamente necessario alle attività conseguenti alle Segnalazioni;
- il controllo di completezza al fine di accertare che tutte le Segnalazioni siano state trattate tempestivamente.

2.5.2 Reporting

Il Responsabile del Sistema redige una relazione sull'andamento delle attività (Segnalazioni ricevute, Segnalazioni archiviate, fasi istruttorie avviate, esiti, oltre ad evidenze delle attività formative, con particolare riferimento al personale dipendente, svolte e programmate) ed il numero totale delle Segnalazioni, da trasmettere annualmente all'Amministratore Unico, all'OdV e al Revisore unico.



2.5.3 Informativa al Segnalato

Nell'ambito delle fasi di gestione delle Segnalazioni, il Responsabile del Sistema valuta le modalità con cui informare il Segnalato in merito alla trasmissione di una Segnalazione a suo carico, allo svolgimento del relativo procedimento e all'esito dello stesso.

In particolare, il momento in cui il Segnalato viene messo al corrente della Segnalazione a suo carico deve essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del Segnalato sia necessario per lo sviluppo dell'indagine.

3A PTA garantisce, ad ogni modo, il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

3 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Canale di Segnalazione Esterna istituito dall'ANAC è accessibile presso l'indirizzo web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Esso garantisce circa la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e dei contenuti della Segnalazione.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni tramite il Canale ANAC sono consentite a condizione che:

- non è prevista, nell'ambito del Contesto Lavorativo del Segnalante, l'attivazione del Canale di Segnalazione Interno ovvero non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto Seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero che vi sia un rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

A seguito del ricevimento di una Segnalazione Esterna, l'ANAC deve:

- dare avviso al Segnalante del ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente Seguito alle Segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare Seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare al Segnalante l'esito finale della Segnalazione (ovvero archiviazione, trasmissione alle autorità competenti, raccomandazione, o sanzione amministrativa).

Per ogni ulteriore informazione relativa all'operato dell'ANAC in materia di Segnalazioni Esterne, si rimanda al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.



4 DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, i Segnalanti possono effettuare direttamente una Divulgazione Pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria quando:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare Seguito alle Segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace Seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5 TUTELE RICONOSCIUTE

È fatto divieto di commettere atti di Ritorsione nei confronti del Segnalante.

Costituiscono Ritorsioni, quando poste in essere in ragione della Segnalazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti ritorsivi sono nulli.

I motivi che hanno indotto il Segnalante a Segnalare le Informazioni sulla Violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.



La tutela del Segnalante si applica anche nei casi di Segnalazione anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

La tutela dei Segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, nel caso in cui Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto Whistleblowing si estendono anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Eventuali Ritorsioni o misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti o degli altri soggetti su menzionati possono essere comunicate all'ANAC, che informa a sua volta l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di atti ritorsivi nei confronti del Segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata dal Segnalante all'Autorità giudiziaria, se il Segnalante dimostra di aver effettuato una Segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione.

L'Autorità giudiziaria adita dovrà adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni della presente Procedura.

La tutela del Segnalante si applica anche nei casi di Segnalazione anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito Ritorsioni.

6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Il Sistema Disciplinare di 3A PTA prevede e, ove ne ricorrano i presupposti, applica sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminazione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del



Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;

- nei confronti del Segnalato per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati nella presente Procedura;
- nei confronti dei dipendenti che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'intenzionalità e gravità dei comportamenti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Quando la Segnalazione inviata al Responsabile del Sistema ha per oggetto notizie e documenti coperti dal segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine, costituiscono violazione del relativo obbligo di segreto.

Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) valgono i rimedi e le azioni previste dalla legge, oltre alle clausole contrattuali di rispetto delle norme specifiche ivi richiamate.

7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa nazionale ed europea a tutela della protezione dei dati (D. Lgs. 196/2006 e Regolamento 2016/679/UE).

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della Procedura possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella Segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi.

In ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare le Segnalazioni, 3A PTA assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante in buona fede e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione della stessa.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse.

Inoltre, 3A PTA garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza l'espreso consenso dello stesso, ad eccezione dei casi in cui:

- la Segnalazione risulti fatta allo scopo esclusivo di danneggiare o altrimenti recare un pregiudizio al Segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. in caso di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, ispezioni da parte di Polizia Giudiziaria, ecc.);
- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la Segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

L'identità del Segnalante può, inoltre, essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato senza un esplicito consenso del primo solo quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.



La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse dal Responsabile del Sistema, dell'OdV, le quali sono espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In occasione di ogni Segnalazione, il Segnalato e altri soggetti coinvolti potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

Nel caso di un procedimento disciplinare in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del Segnalante non può essere rivelata.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'autore della Violazione, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

A tal fine, il Responsabile del Sistema trasmette un avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

8 SUPPORTO E ASSISTENZA

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o consiglio relativo a questa Procedura è possibile rivolgersi al Responsabile del Sistema.

9 TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni Interne ricevute mediante la Piattaforma web (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate nell'archivio informatico della Piattaforma, che non consente alcuna forma di cancellazione e/o alterazione.

Le Segnalazioni Interne ricevute attraverso i Canali Alternativi (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate a cura del Responsabile del Sistema.

Tale documentazione deve essere conservata per un periodo di tempo adeguato e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.